



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.2.2008
COM(2008) 70 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sulla partecipazione della Comunità europea ai negoziati per l'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante sul mercurio a seguito della decisione 24/3 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP)

A. RELAZIONE

1. OBIETTIVI

Obiettivo della raccomandazione è assicurare alla Comunità una posizione negoziale credibile, coerente ed efficace nell'ambito del processo avviato dal Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (*United Nations Environment Programme* - UNEP) nel corso della sua ventiquattresima sessione (decisione 24/3 sulla gestione delle sostanze chimiche) al fine di adottare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sul mercurio.

2. CONTESTO GENERALE

Già nel 2003 l'UNEP aveva riconosciuto che i gravi effetti negativi derivanti dall'emissione del mercurio e dei suoi composti nell'ambiente erano sufficienti a giustificare ulteriori azioni a livello internazionale volte a ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente. Tuttavia, la decisione adottata allora, che istituiva un programma di azione internazionale sul mercurio, non sollecitava l'adozione di strumenti giuridicamente vincolanti a livello internazionale.

Nella ventitreesima sessione il Consiglio direttivo aveva adottato la decisione 23/9, che rinviava alla sessione successiva il compito di valutare la necessità di ulteriori iniziative in materia, prendendo in considerazione un'intera gamma di alternative, ivi compresa la possibilità di uno strumento giuridicamente vincolante, di partenariati e di altre azioni.

La ventiquattresima sessione del Consiglio direttivo dell'UNEP ha rilanciato il dibattito sulla necessità di adottare uno strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale, senza tuttavia riuscire a trovare un accordo. In ogni caso il Consiglio direttivo ha stabilito una lista di questioni prioritarie, tra cui la riduzione della domanda e dell'offerta di mercurio a livello internazionale, e ha costituito un gruppo di lavoro aperto ad hoc, incaricato di esaminare, per ciascuna delle priorità, la gamma delle misure e delle strategie di risposta disponibili, la fattibilità e l'efficacia di soluzioni volontarie o giuridicamente vincolanti, le possibilità di attuazione e i costi e i benefici di tali misure e strategie¹.

Il gruppo di lavoro aperto ad hoc si riunirà due volte: una volta prima della decima sessione speciale del Consiglio direttivo UNEP, nella settimana del 12 novembre 2007, e l'altra tra la sessione speciale e la venticinquesima sessione ordinaria del Consiglio direttivo UNEP, prevista per febbraio 2009. Al gruppo è stato affidato il compito di presentare alla sessione speciale un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e alla venticinquesima sessione del Consiglio direttivo un rapporto finale contenente le possibili alternative e le raccomandazioni adottate per consenso.

A livello comunitario, la Commissione ha adottato una strategia sul mercurio² nel 2005. L'azione 5 della strategia prevede quanto segue: *"In quanto contributo proattivo allo sforzo proposto di porre fine, a livello mondiale, alla produzione primaria di mercurio e di impedire alle eccedenze di tornare sul mercato (...) la*

¹ Decisione 24/3 del Consiglio direttivo dell'UNEP del 9 febbraio 2007.

² COM(2005)20 definitivo del 28.1.2005.

Commissione intende (...) porre fine all'esportazione di mercurio dalla Comunità entro il 2011". L'azione 20 prevede invece che "per ridurre la fornitura di mercurio a livello internazionale, la Comunità dovrebbe operare a favore di un'eliminazione graduale della produzione primaria su scala mondiale e incoraggiare gli altri paesi ad impedire la reintroduzione nel proprio mercato delle eccedenze". Nella sua risoluzione del 16 giugno 2005, il Consiglio ha sottolineato l'importanza di tale azione, ma ha anche affermato che non è "sufficiente a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi del mercurio emesso nell'ambiente" e che quindi è necessario "anche un impegno internazionale, al fine di convenire uno strumento giuridicamente vincolante".

L'UE ha mantenuto questa posizione anche nel corso della ventiquattresima sessione del Consiglio direttivo dell'UNEP (5-9 febbraio 2007). A livello internazionale l'ipotesi di una disciplina giuridicamente vincolante è stata appoggiata dai paesi africani e sudamericani, mentre altri paesi, come gli Stati Uniti, il Canada, la Cina e l'India hanno rifiutato, almeno per il momento, di impegnarsi in questa direzione.

È quindi evidente che la struttura in quattro fasi introdotta dall'UNEP e descritta sopra sarà decisiva affinché la comunità internazionale si impegni ad ulteriori azioni mediante uno strumento giuridicamente vincolante o privilegiando altri tipi di strumenti. Anche se il gruppo non è ufficialmente designato quale organismo negoziale, dalle ultime riunioni del Consiglio direttivo è risultato evidente che, di fatto, nella prima fase dei lavori funzionerà in modo pressoché analogo a un comitato negoziale internazionale. Occorre quindi mostrare e sostenere in modo coerente e convincente la volontà della Comunità di giungere all'adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sul mercurio. Per garantire un contributo di alta qualità al processo sarà estremamente importante rafforzare la cooperazione.

3. DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN VIGORE

Il mercurio è una sostanza già ampiamente regolamentata dalla normativa comunitaria in vigore. L'*acquis* in materia è costituito da una decina di direttive e decisioni che limitano il tenore di mercurio di alcuni prodotti, dai cosmetici alle pile, o che limitano la commercializzazione e l'uso di prodotti contenenti mercurio. Nel capitolo 5.3 della valutazione di impatto che accompagna la recente proposta di regolamento relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico³ è riportato un elenco dei testi legislativi comunitari relativi al mercurio. Un altro importante testo legislativo comunitario in corso di adozione è la proposta di direttiva in materia di restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio⁴. Anche tale proposta, così come la strategia sul mercurio, è accompagnata da una valutazione di impatto.

³ COM(2006)636 definitivo del 26.10.2006.

⁴ COM(2006)69 definitivo del 21.2.2006.

B. RACCOMANDAZIONE

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione raccomanda che:

- a) il Consiglio la autorizzi a partecipare, a nome della Comunità europea e per le materie di competenza comunitaria, ai negoziati per l'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante sul mercurio a seguito della decisione 24/3 del Consiglio direttivo dell'UNEP, ad iniziare dal gruppo di lavoro aperto ad hoc costituito da tale decisione;
- b) il Consiglio la autorizzi a condurre i negoziati a nome della Comunità europea, in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio e in conformità delle direttive di negoziato di cui in allegato;
- c) nella misura in cui i suddetti negoziati riguardino materie di competenza concorrente tra Comunità e Stati membri, la Commissione e gli Stati membri collaborino strettamente in sede negoziale affinché la Comunità europea sia rappresentata in maniera unitaria a livello internazionale.

ALLEGATO

Direttive di negoziato

1. Nell'ambito del processo di valutazione e dei negoziati che si svolgeranno sotto gli auspici dell'UNEP, la Commissione provvederà affinché siano prese in considerazione tutte le misure e le alternative disponibili per la gestione globale dei rischi connessi al mercurio, con particolare attenzione alla produzione primaria di mercurio, alle restrizioni al commercio di mercurio metallico, ai prodotti contenenti mercurio e all'uso del mercurio nell'industria del cloro-soda. La Commissione punterà alla rapida adozione di adeguate misure giuridicamente vincolanti riguardanti questi aspetti e applicabili ai soggetti operanti sul mercato mondiale.
2. La Commissione provvede affinché le disposizioni del futuro strumento giuridicamente vincolante siano compatibili con la normativa comunitaria in materia, con gli impegni internazionali e con gli obiettivi delle politiche comunitarie, e in particolare con gli obiettivi della strategia comunitaria sul mercurio.
3. La Commissione provvede affinché il progetto di strumento giuridicamente vincolante sul mercurio contenga disposizioni che consentano alla Comunità di diventare parte contraente del suddetto strumento.
4. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dei negoziati e sugli eventuali problemi che dovessero insorgere nel corso degli stessi.